

RICONOSCERE IL MALTRATTAMENTO ANIMALE

# L'ululato di un lupo non è un grido di dolore

Non è pensabile curare un animale di cui non si conoscono i comportamenti etologici. Se può essere difficile accertare il reato di maltrattamento negli animali domestici, in quelli selvatici lo è in modo particolare. Ancor più complicato dialogare con le autorità giudiziarie e di polizia...

di Adriano Argenio

Med. Vet. Lp Consulente del Corpo Forestale dello Stato e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

**S**pezzo quello che per un medico veterinario è un chiaro caso di maltrattamento, non appare tale per la Legge. Il compito più difficile è di riuscire a far capire che la presenza di ferite e/o malattie non indica necessariamente un chiaro caso di maltrattamento. Viceversa, ci può essere maltrattamento di un animale anche in assenza di ferite o malattie. Nell'accertamento di maltrattamento nei confronti di un animale selvatico, è importante accertare la provenienza dell'esemplare. Un animale selvatico nato libero, catturato e chiuso in gabbia, è un animale che patirà molto

più di un animale domestico, la cattività e il contatto con l'uomo. Questa sofferenza è evidente quando si manifesta con ferite con l'insorgenza di comportamenti stereotipati, ma più spesso

è silente e può passare inosservata ad occhi non esperti. I fattori stressanti che agiscono ripetutamente nel tempo, portano ad un esaurimento delle risposte adattative messe in atto dall'animale. La conseguenza è l'insorgenza di risposte metaboliche (debolezza e tremore muscolare, alopecia bilaterale simmetrica, perdita di peso, deterioramento della reattività del sistema immunitario con una maggiore suscettibilità alle malattie, poliuria, elevato consumo di acqua, ecc.) e di alterazioni comportamentali (aumento dell'aggressività, rifiuto del cibo o iperfagia, autocannibalismo, alterazioni del comportamento sessuale, ecc.).

## “CONVINCERE” E RELAZIONARE

La difficoltà in questi casi non è solo quella di riuscire ad associare queste alterazioni alle condizioni di stress cronico, ma anche di “convincere” Forze di Polizia e Magistrati che questi sintomi sono

*In casi particolari, soprattutto in presenza di animali selvatici, il medico veterinario può essere affiancato da biologi o naturalisti, fermo restando però che solo il medico veterinario può relazionare su una lesione, una malattia o sulla sofferenza psichica di un animale: diagnosi e certificazioni sono atti medico veterinari, anche nello svolgimento delle attività di collaborazione con la polizia giudiziaria.*



diretta conseguenza delle errate modalità di detenzione in cattività. In questi casi assume molta importanza l'anamnesi ambientale, in particolare la descrizione delle condizioni in cui gli animali sono detenuti. Scrivere che un rapace è in uno stato di sofferenza perché è chiuso in una gabbia troppo piccola per le sue caratteristiche etologiche è una forma corretta, ma meno efficace di scrivere nella propria relazione che un rapace con due metri di apertura alare è chiuso in una gabbia di un metro di larghezza. Indicare i siti di ubicazione delle gabbie perché la vicinanza a luoghi rumorosi o l'esposizione continua al contatto con l'uomo sono importanti fattori stressanti. Un altro importante aspetto da riportare nella relazione è quello relativo alle condizioni igieniche in cui sono tenute le strutture di detenzione degli animali e le ciotole per la somministrazione di cibo e acqua perché sono indicative della cura o meno con cui gli animali vengono detenuti. Gli aspetti relativi alle strutture di detenzione possono essere importanti per la polizia giudiziaria per configurare un altro reato nei confronti degli animali, quello contenuto nell'articolo 727 c. p., cioè la detenzione in condizioni incompatibili con la propria natura. Anche in questo caso non è sufficiente la sola detenzione in condizioni incompatibili, che deve essere anche produttiva di gravi sofferenze, altro aspetto che solo un medico veterinario può certificare.

## ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO

Quando è possibile, l'accerta-

mento del maltrattamento va concluso con l'esame clinico dell'animale o se il numero degli animali è elevato, con un esame clinico collettivo, ma almeno il 10% degli animali deve essere sottoposto ad un esame clinico approfondito, con esami collaterali per analisi batteriologiche, virologiche e parassitologiche e tutti gli altri esami che possono aiutarci a chiarire lo stato di salute dell'animale o degli animali. Prima di sottoporre a manipolazione o a trasferimento gli animali detenuti in condizioni stressanti da molto tempo, è sempre necessario valutare bene lo stato clinico. Il nostro intervento con manipolazione dell'animale per visitarlo o per trasferirlo in caso di sequestro, può rappresentare un fattore stressante acuto che, in condizioni di esaurimento delle risposte adattive, può portare a shock e conseguente morte. Decesso evidentemente non imputabile al trasferimento, ma alle precedenti condizioni di detenzione.

## UN CASO EMBLEMATICO

In fatto di accertamento del reato, il caso dei richiami vivi nell'attività venatoria è emblematico. Dimostra che il lavoro del medico veterinario, chiamato a relazionare sulle condizioni di detenzione degli animali, è fondamentale anche di fronte alle leggi speciali che esulano dal maltrattamento come appunto quelle sulla caccia.

La Corte di Cassazione, però, ha stabilito che nel caso in cui la detenzione degli uccelli da richiamo sia lecita, e le gabbie siano rego-

lari, per affermare la responsabilità penale, occorre dimostrare, che i danni alle penne e alla coda e lo stress psichico siano derivati da fattori diversi dalla sola detenzione.

Il ruolo del medico veterinario chiamato ad accertare le condizioni degli uccelli da richiamo è quindi di accertare lo stato di salute degli animali e le condizioni igienico sanitarie delle gabbie di detenzione.

Sempre la Corte di Cassazione ha però stabilito che la detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, può dar luogo alla configurabilità del reato di maltrattamento, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l'apertura delle ali. Quindi gli aspetti su cui soffermarsi sono quelli relativi alla possibilità da parte dell'animale di aprire le ali, e quindi di compiere i movimenti minimi per mantenere vigore fisico, le condizioni igienico sanitarie delle gabbie in cui sono detenuti e il rispetto delle ore di luce/buio. In alcuni casi è stato accertato che i proprietari dei richiami vivi li inducono a compiere una muta artificiale. Questa pratica è vietata, il compito del medico veterinario è quello di coadiuvare la polizia giudiziaria accertando le gravi sofferenze che patiscono gli animali sottoposti a questa pratica. L'accertamento del maltrattamento, in conclusione, è sempre a tutela degli animali, ma anche di tutti coloro che fanno parte delle categorie previste dalle leggi speciali (cacciatori, circensi, ecc.) e che detengono gli animali in modo corretto. ●